

Più forti insieme.

Gli indicatori ci dicono che la violenza domestica è in aumento. Ben vengano nuove norme all'interno delle proposte di legge che andranno a modificare alcuni degli articoli del codice penale e del codice di procedura penale. Sono doverose delle brevi osservazioni da parte dell'Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa - onlus .

Noi la vittima la definiamo un "fantasma" infatti se esaminiamo attentamente il procedere dei fatti possiamo affermare senza ombra di dubbio che prima dell'inizio del procedimento ci sono dei punti che rendono la vittima particolarmente vulnerabile ma soprattutto esposta alla violenza dell'imputato.

- 1) durante il periodo che intercorre tra la denuncia e le decisioni che prenderà la Magistratura la vittima non ha nessuna informativa e quindi è priva di ogni protezione questo la espone potenzialmente alle violenze di colui che è stato denunciato.
- 2) un'altra criticità la troviamo nel periodo in cui la vittima non si costituisce ancora parte civile e l'inizio del processo vero e proprio: questo significa che la vittima è praticamente inesistente e nell'incidente probatorio non è permesso all'avvocato della persona offesa di poter porre domande alla stessa, il Pubblico Ministero al massimo potrà avere delle memorie o delle precisazioni da parte dell'avvocato. Questi periodi sono particolarmente rischiosi per la vittima. Un esame tecnico è stato eseguito dalle nostre avvocate, lo troverete nel fascicolo che vi consegniamo, ma dal punto di vista sociale credo che sia importante sottolineare la parte che le associazioni hanno nel processo. Le associazioni di scopo si possono costituire parte civile ma negli ultimi tempi sta succedendo che spesso i giudici non ammettono le stesse al Gratuito Patrocinio. Questo naturalmente è un punto particolarmente importante perché le associazioni che hanno come scopo "rinvestire i loro denari, nel caso ci fosse un avanzo attivo nel loro bilancio, nell'aiuto alle donne vittime di violenza per il reinserimento nella vita sociale". Non è previsto il pagamento di parcelle agli avvocati; ancora più grave è la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché in caso di nomina di consulenti da contrapporre dalla controparte la vittima spesso non ha possibilità di prendere professionisti che la possano aiutare. Le Associazioni di volontariato non sono in grado di assumere validi

professionisti che aiutino la vittima. La mancata concessione del patrocinio a spese dello Stato dipende spesso dalla non conoscenza delle norme che regolano il terzo settore.

Sarebbe opportuno in questa sede esaminare in profondità il problema per emanare delle norme precise valide su tutto il territorio nazionale circa la costituzione di parte civile da parte delle associazioni di scopo e la regolamentazione del gratuito patrocinio.

La mancata concessione del Patrocinio gratuito crea uno squilibrio nella difesa della donna che nella maggior parte dei casi si trova in condizioni finanziarie ben diverse dal reo. Non si tiene conto poi che lo stato può recuperare quanto speso per il patrocinio dall'imputato, non si capisce quindi questa rigida posizione a scapito della parte più' debole. Le osservazioni sono soprattutto di carattere sociale, una buona legge si può definire tale solamente quando tiene conto del suo impatto nella società. Essendo il momento particolarmente difficile, riscontrando nella nostra attuale società una violenza incontrollata, è altrettanto importante che la nuova normativa metta al riparo le numerose vittime delle violenze domestiche.

L'esame del Disegno di Legge 1403 all'Art. 26 merita una particolare riflessione: la creazione di un nuovo osservatorio permanente presso il Ministero della Giustizia, potrebbe essere un duplicato di quello già esistente presso il Dipartimento delle Pari Opportunità o si potrebbe ipotizzare la soppressione dell'osservatorio esistente al Dipartimento.


Ridurre l'operatività del Dipartimento significa sottovalutare il fenomeno della violenza e i rischi a cui sarebbero esposti, donne, bambini, persone anziane, le parti più deboli della nostra società. Sarebbe invece auspicabile il ripristino di un Ministero delle Pari Opportunità, dove dovrebbe operare personale particolarmente preparato, sensibile alla tematica della violenza di genere. Le raccomandazioni della convenzione di Istanbul sono non solo disattese dalla proposta 1403 ma possiamo affermare che sono completamente ignorate.


Pertanto chiediamo una revisione di questo disegno di legge.

Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa

La Presidente

Maria Gabriella Caporali Mostarelli





Più forti insieme.

**RELAZIONE E PROPOSTE DI INTEGRAZIONE E MODIFICA AI DISEGNI DI LEGGE
RECANTI MODIFICHE AL CODICE PENALE, DI PROCEDURA PENALE ED
ORDINAMENTO PENITENZIARIO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE
VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE.**

L'attuale assetto normativo, pur essendo improntato ad una sempre maggiore attenzione nei confronti della persona offesa dal reato, soprattutto in ipotesi di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, anche alla luce dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, nella riunione di mercoledì 28 novembre 2018, del disegno di legge cosiddetto "Codice Rosso", che, sebbene non colga in molti aspetti nel segno, essendo portatore di ulteriori criticità al suo interno, pone in luce alcuni degli aspetti bui del codice di procedura penale in materia di tutela della vittima di reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate in quanto commesse in contesti familiari ovvero nell'ambito di relazioni di convivenza. Con il suddetto progetto di legge si propone la modifica del codice di rito con finalità di garanzia in ordine all'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale al fine di pervenire, nel più breve tempo possibile, all'adozione di provvedimenti "protettivi o di non avvicinamento" e di impedire che la stasi nell'avviamento del procedimento possa porre ulteriormente in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime. Tuttavia il momento dell'avvio del procedimento non sempre è elemento di tutela della vittima stessa ma, anzi, potrebbe porla in serio ed ulteriore pericolo. Una specifica formazione degli operatori del settore che dovrebbe già essere attuata con la normativa vigente non ha, ad oggi, colmato le lacune esistenti in ordine alla tutela della persona offesa da tali tipologie di reato, ma si ritiene che sarebbe stata sufficiente una pregnante esecuzione delle disposizioni esistenti per ovviare seriamente al problema.

Vittima vulnerabile è chi, per caratteristiche legate alla sua persona, alle sue esperienze, ovvero al tipo di reato subito, ha patito un trauma che può essere riaperto a causa della rievocazione in ambito processuale del ricordo dell'evento traumatico ovvero a causa di fattori esterni al processo stesso, come desumibile anche dall'art. 90 *quater* c.p.p.

Copiosi appaiono gli interventi europei e internazionali in merito alla vittima, dapprima, e alla vittima vulnerabile poi, che hanno dato il via anche alla normativa interna, che negli ultimi anni ha prestato particolare attenzione alla vittima del reato, soprattutto qualora vulnerabile e che, laddove adeguatamente valorizzata, applicata e supportata potrebbe potenzialmente essere, unitamente ad alcune integrazioni e modifiche al codice di procedura penale, sufficiente a raggiungere gli obiettivi di tutela della persona offesa.

Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n. 119, che all'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1) e 2), ha introdotto nell'art. 299, commi 2 *bis* e 3, c.p.p. la parte in cui si prevede che i provvedimenti in ordine alle misure cautelari adottate nell'ambito di delitti commessi con violenza alla persona debbano essere notificati ai servizi socio-assistenziali, al difensore della persona offesa ovvero alla persona offesa, ma anche la parte che prevede che nei casi di richiesta di modifica o di revoca della misura cautelare il richiedente debba notificare al difensore della persona offesa, ovvero alla persona stessa, qualora non abbia nominato un difensore, la richiesta di modifica o di revoca della misura, e che la stessa può presentare memorie nei due giorni successivi alla notifica; Inoltre a seguito dell'introduzione degli artt. 90 *bis* e *ter* c.p.p., inseriti dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D. L.vo, 15 dicembre 2015, n. 212 e in parte sostituito dall'art. 1, comma 27 della L. 23 giugno 2017, n. 103, è stato previsto che alla persona offesa vengano fornite numerose informazioni sin dal primo contatto con l'Autorità procedente, come la notifica della scarcerazione ovvero dell'evasione dell'imputato o del condannato.

Se l'evoluzione normativa interna, su input della direttiva 2012/29/UE e della Convenzione di Istanbul dell'11.05.2011, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che indica criteri e misure da adottare prima, dopo e durante il processo penale a tutela della vittima, ha portato a importanti sviluppi e attenzione, puntando i fari sulla tutela della vittima di violenza domestica e di genere, è anche vero che i più recenti interventi e i disegni di legge oggi in esame non hanno posto l'accento su alcuni tratti specifici e delicati della situazione in cui si trova un soggetto vittima di tali gravi situazioni.

Proposte:

il momento più delicato e pericoloso del rapporto tra vittima (violenza domestica e di genere) e carnefice non è solo quello in cui interviene la denuncia querela, ma anche quello in cui vengono applicate misure cautelari a seguito di arresto e fermo di indiziato di delitto, ovvero ancora ex artt. 291 e ss. c.p.p., poiché, a seguito di notizia da parte dell'Autorità giudiziaria, il soggetto indagato

ovvero imputato viene a conoscenza della sua sottoposizione a indagini ovvero di un procedimento nei suoi confronti.

È in tale frangente che la persona offesa è sottoposta a reale pericolo, poiché non è a conoscenza degli sviluppi della situazione che si verrà a creare a seguito di convalida, o meno, dell'arresto o del fermo, ovvero di applicazione di misura cautelare al di fuori dei predetti casi, ex artt. 291 e ss. c.p.p. e successiva ipotesi di riesame, appello o ricorso avverso la misura cautelare applicata.

Questo perché, in caso di convivenza o coniugio, ma anche in casi differenti, il pericolo che viene a crearsi è quello della mancata convalida dell'arresto o del fermo ovvero della revoca della misura a seguito di riesame o atti successivi, e, pertanto, dell'inconsapevolezza della persona offesa dell'accaduto, potendosi vedere rientrare la persona che pensava sottoposta all'Autorità giudiziaria nell'abitazione condivisa ovvero, ad esempio nei casi di stalking, essere nuovamente oggetto delle attenzioni ossessive di quello stesso soggetto.

Se ciò viene in parte ovviato attraverso la previsione dell'art. 299, comma 2 *bis*, c.p.p., che prevede la comunicazione alla persona offesa della richiesta di revoca o di modifica della misura ovvero ex art. 90 *ter* c.p.p., della scarcerazione ovvero dell'evasione dell'imputato o del condannato, nessuna previsione è presente con riguardo al momento dell'applicazione stessa della misura cautelare personale.

La persona offesa, pertanto, si troverà destinataria della comunicazione prevista ex art. 90 *bis* c.p.p. al momento della notizia all'Autorità giudiziaria, ma non avrà modo di avere notizia alcuna dell'avvenuta convalida o meno dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto, della proposizione di riesame o di appello ex art. 310 c.p.p. e nemmeno di ricorso per Cassazione ex art. 311 c.p.p., così come non avrà modo di parteciparvi anche tramite l'assistenza del proprio difensore, al fine di esporre le proprie ragioni e le motivazioni per cui la misura cautelare debba essere applicata o non revocata o modificata.

L'anticipazione della partecipazione della persona offesa al procedimento durante la fase di convalida dell'arresto o del fermo e di applicazione delle misure cautelari oltre che del riesame, dell'appello o del ricorso per Cassazione delle stesse, attraverso il proprio difensore, oltre a comportare il vantaggio di rendere edotta la vittima vulnerabile in merito agli accadimenti successivi all'acquisizione della notizia di reato, ne comporta l'intervento attivo e ne completa l'informazione, sotto ogni punto di vista.

Alla luce di quanto sopra, si propone che vengano recepite nei disegni di legge, oggi all'esame, le seguenti proposte di integrazione e modifica del codice di procedura penale.

Inserendo nelle previsioni riguardo alla persona offesa quelle che le consentono di partecipare attivamente alla fase di applicazione della misura cautelare oltre che alla possibile richiesta di riesame delle ordinanze applicative della misura stessa ex art. 309 c.p.p., o ancora, di appello ex art. 310 c.p.p. ovvero di ricorso per Cassazione ex art. 311 c.p.p., si anticipa la partecipazione della vittima al procedimento anche in materia cautelare.

PROPOSTE DI INTEGRAZIONE E MODIFICA AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

ART. 1

(Adempimenti di informazione nei confronti della persona offesa)

- All'art. 293 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 1 *ter*, è aggiunto il seguente:

«1 *quater*. La medesima informazione di cui al precedente comma è comunicata al difensore della persona offesa, o, in mancanza di questo, alla persona offesa, redigendo verbale di tutte le operazioni compiute e dando informazione dell'avvenuta comunicazione di cui al comma 1 o 1 *bis* alla persona offesa. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.».

- All'art. 293 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato e alla persona offesa.».

- All'art. 293 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore dell'indagato e al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa. Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. Le medesime facoltà spettano al difensore della persona offesa, qualora nominato.».

ART. 2

(Comunicazione e partecipazione della persona offesa)

- All'art. 294 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2 *Bis*. Le medesime comunicazioni sono tempestivamente notificate alla persona offesa dal reato, la quale ha facoltà di produrre memorie e richieste ex art. 121 fino al giorno precedente all'interrogatorio di garanzia, depositandole presso la cancelleria dell'organo procedente.».

ART. 3

(Comunicazione alla persona offesa)

- All'art. 307 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 4, è sostituito dal seguente:

«Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 o nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera b), stia per darsi alla fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto. Con il provvedimento di convalida, il giudice per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa richiesta, dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente. Di ciò è prontamente notiziata la persona offesa o il di lei difensore, ove nominato.».

ART. 4

(Comunicazione e partecipazione della persona offesa)

- All'art. 309 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 6, è sostituito dal seguente:

«Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l'imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi

davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione. Il difensore e la persona offesa possono presentare memorie ai sensi dell'art. 121.»

- All'art. 309 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 8, è sostituito dal seguente:

«Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore, oltre che al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per i difensori di esaminarli e di estrarne copia.».

- All'art. 309 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 8 *bis*, è sostituito dal seguente:

«Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7. L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente. La persona offesa ha la facoltà di comparire personalmente, unitamente al difensore di fiducia che la rappresenta.».

ART. 5

(Comunicazione e partecipazione della persona offesa)

- All'art. 310 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1 *bis*. Dell'appello è data prontamente notizia alla persona offesa o il di lei difensore, ove nominato. Il difensore e la persona offesa possono presentare memorie ai sensi dell'art. 121.».

- All'art. 310 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. La persona offesa ha la facoltà di

comparire personalmente, unitamente al difensore di fiducia che la rappresenta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà per i difensori di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.».

ART. 6

(Comunicazione e partecipazione della persona offesa)

- All'art. 311 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3 bis. Del ricorso è data prontamente notizia alla persona offesa o il di lei difensore, ove nominato. Il difensore e la persona offesa possono presentare memorie ai sensi dell'art. 121».

ART. 7

(Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo)

- All'art. 386 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 oltre che il difensore della persona offesa o, in mancanza, la persona offesa.».

ART. 8

(Comunicazione della richiesta di convalida alla persona offesa)

- All'art. 390 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, al difensore oltre che al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa.».

ART. 9

(Udienza di convalida)

- All'art. 391 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1 *bis*. La persona offesa ha la facoltà di comparire personalmente, unitamente al difensore di fiducia che la rappresenta.».

<XXXXXXXXXX

I disegni di legge in esame sono mirati ad incrementare gli obblighi di comunicazione alla persona offesa.

Sarebbe stato pertanto opportuno predisporre che nell'art. 335 c.p.p., i termini di comunicazione alla stessa senza pregiudizio per le indagini venissero abbreviati rispetto ai sei mesi previsti, soprattutto nei casi in cui la vittima vulnerabile ha dovuto trovare ricovero in casa rifugio.

Per quanto concerne la proposta di legge 1003 nel punto relativo all'utilizzo del braccialetto elettronico, si ritiene che sia in realtà necessario che la norma 282 quater c.p.p. relativamente agli obblighi di comunicazione ai servizi socio-assistenziali del territorio assuma una connotazione maggiormente vincolante rispetto alla relazione dell'attività svolta dai servizi stessi. Sarebbe opportuno prevedere che periodicamente gli operatori dei servizi stessi debbano relazionare al magistrato che ha applicato la misura per poter monitorare anche l'eventuale necessità di un aggravamento della stessa. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere che il magistrato prescriva all'autorità giudiziaria competente per territorio apposite procedure di controlli sul rispetto delle misure applicate.

Seppure la proposta di legge 1403 del 28.11.2018 miri a modificare il codice penale e di procedura penale per favorire il sistema repressivo e rafforzare il sistema preventivo, al fine di contrastare la violenza di genere, molti degli aspetti che lo caratterizzano non tengono in debito conto le finalità delle precedenti riforme. In particolare l'importante riforma introdotta con la L. 15 febbraio 1996, n. 66, dall'art. 3, è nata dall'enorme dibattito sociale e politico, trasversale a tutte le forze parlamentari alimentato dalla storia, dal vissuto e dalla sofferenza delle donne impegnate da sempre nella lotta contro la violenza. Fu per quelle donne e per tutta la società una grande conquista l'eliminazione del

reato di violenza carnale di cui all'art. 519 c.p. dal Codice Rocco e l'inserimento del nuovo reato di violenza sessuale nell'ambito dei reati contro la persona. E' inaccettabile quindi che seppur sospinti da un buon proposito teso all'adeguata punizione di condotte non rientranti nell'ambito dell'ipotesi lieve dell'art. 609 bis c.p. si vada ad operare una regressione intollerabile, offensiva per le battaglie parlamentari di quelle donne rappresentanti la storia di tutte le donne!

Non può non osservarsi, infatti, che, nonostante l'apprezzabile finalità dell'inserimento di modifiche all'art. 609 *bis* del c.p. (di cui all'art. 6 della Proposta di Legge n. 1403), vista la linea fumosa di confine tra casi più gravi e meno gravi, legata alla mancanza di automatismi in ordine alle modalità del rapporto, la proposta di aggiungere al comma terzo il periodo che esclude l'applicazione dell'ipotesi di minore gravità nei casi in cui l'atto importi il contatto con l'organo sessuale senza l'interposizione degli indumenti rischia di comportare una ricaduta nel sistema previsto prima della riforma del 1996. Non è difficile immaginare quali potrebbero essere le ripercussioni della modifica in tal senso di tale norma nelle aule di giustizia nell'esame della vittima e le domande investigative che verrebbero rivolte alla stessa, comportanti di nuovo la violazione ed invasione della sfera soggettiva della vittima.

Se la legge del '96 faceva confluire i delitti di violenza carnale e atti di libidine sessuale nella fattispecie di violenza sessuale di cui all'art. 609 *bis* c.p., non riproducendo la distinzione tra atti sessuali penetrativi o meno, al fine di sottrarre la persona offesa a mortificanti indagini, volte ad accertare le precise modalità dell'azione del reo, facendo ricostruire alla vittima gli aspetti più umilianti e distruttivi della violenza, con l'introduzione di tale aspetto nel terzo comma dell'articolo in parola il rischio è la reviviscenza della normativa precedente alla riforma del 1996, che comporterebbe una valutazione della gravità del fatto in ordine ai limiti della materialità della condotta posta in essere, senza tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, nell'ambito di un giudizio più ampio, previsto dall'art. 609 *bis* c.p. nella sua attuale formulazione.

Le ripercussioni psicologiche sulla vittima di tali tipologie di reato il più delle volte non si basano sulla materialità della condotta, ma riguardano aspetti più profondi che, qualora fossero indagati con le modalità previste dalla formulazione degli articoli precedenti al 1996 e all'intervento del legislatore, oltre a comportare classificazioni e distinzioni in casi del tutto dissimili, poiché varia il soggetto sottoposto alla violenza, le sue sensazioni e la rilevanza del comportamento del soggetto attivo nella sua sfera sessuale e personale, comporterebbero una ulteriore seconda vittimizzazione dello stesso nella mortificante rievocazione che verrebbe espletata al fine di indagare sulla natura dell'atto stesso.

In definitiva, l'art. 3 del comma 609 *bis* c.p., nella sua formulazione attuale, pur essendo talvolta concetto evanescente, poiché non limitato a una casistica determinata e a fattispecie chiuse, è in realtà idoneo alla tutela della vittima vulnerabile, poiché comprende al suo interno la diversa valutazione, che è giustamente affidata all'elaborazione dell'interprete, sulla base della concreta vicenda e della reazione della persona offesa all'invasione della sua sfera sessuale, senza un'indagine ulteriormente umiliante per la stessa, per non far rivivere le modalità previste dalle fattispecie precedenti all'intervento del 1996.

Roma, 20/2/19

Avv. Antonella Faieta

